



ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI

Avvocati

Via Ada Negri 32 – 09127 Cagliari
tel. +39 070.497479/+39 070.4527159 – fax +39 070.44972
info@rossigiuaeassociati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per **Pispisa prof.ssa Emanuela**, (c.f. PSPMNL63E41B745D), residente in Carbonia, via Catania n° 5/9, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale resa a margine del presente ricorso, dagli avvocati Antonello Rossi (c.f. RSSNNL67D03G113C), Luisa Giua Marassi (c.f. GMRLSU70P70B354Y) e Maria Rita Appeddu (c.f. PPD MRT83L55B354A), elettivamente domiciliata nel loro studio in Cagliari, via Ada Negri n° 32, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. a.rossi@pec.rossigiuaeassociati.it e/o al numero fax 070.44972,

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dirigente in carica, l'**Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Cagliari**, in persona del Dirigente in carica,

E NEI CONFRONTI DI

Atzeni Lucia, residente in Cagliari, via Zurita Geronimo n° 17,

*** **

-BREVI NOTAZIONI GENERALI-

Come è noto, di recente è entrata in vigore la Legge 13 luglio 2015, n° 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. *“La Buona Scuola”*).

Ai sensi della predetta normativa (art. 1, commi 95-114), il Ministero dell’Istruzione ha dato avvio alle assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura che si articola in quattro fasi.

La **Fase 0** (cfr. comma 95), prevista dall’art. 399 del D.Lgs. n° 297/1994, costituisce la modalità tradizionale di reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per posti vacanti dell’organico di diritto.

Detta fase, conclusa il 31.8.2015, prevede l’assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami mentre, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti provinciali *ex art. 401 del D.Lgs. n° 297/1994* (ora graduatorie ad esaurimento *ex art. 1, comma 605, lett. c), della Legge n° 296/2006*).

La **Fase A** (cfr. comma 98, lett. a), che unitamente alle successive fasi è relativa al piano straordinario di assunzioni, ha ad oggetto i posti dell’organico di diritto che residuano dalla **fase 0**, i cui destinatari risultano essere i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale n° 82/2012 e i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Detta fase si è conclusa il 15 settembre 2015.

La **Fase B** (cfr. comma 98, lett. b) riguarda i posti dell'organico di diritto che residuano dalla **fase A**, rivolgendosi dunque a coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase.

Tali soggetti sono tenuti a presentare apposita domanda di assunzione (a valere anche per la successiva fase C), indicando l'ordine di preferenza tra tutte le province italiane, così come la preferenza tra posto comune e di sostegno.

Le assunzioni si realizzano in corso d'anno, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ⁽¹⁾.

La **Fase C** (cfr. comma 98, lett. c), infine, riguarda coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione né in **fase A**, né in **fase B** ed è diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Anche in questo caso le assunzioni si realizzano su base nazionale e in corso d'anno, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ⁽²⁾.

Occorre sottolineare che, ai sensi del comma 102, i soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c) sono tenuti ad accettare espressamente la proposta di assunzione entro il breve termine di 10 giorni.

⁽¹⁾ L'effettiva presa in servizio, invece, con la relativa decorrenza economica, avrà luogo il 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, mentre il 1° luglio 2016 per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

⁽²⁾ Ancora un volta, con decorrenza economica dal 1° settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e il 1° luglio 2016 per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

In caso di mancata accettazione, non possono essere destinatari di altre proposte di assunzione, non possono partecipare alle fasi successive della procedura e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.

-FATTO-

- **1)** La prof.ssa Pispisa è laureata in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari e ha conseguito in data 20.3.2000 l'abilitazione all'insegnamento di Discipline economico aziendali (classe di concorso A017) mediante corso-concorso riservato indetto dall'O.M. n° 153 del 15.06.1999, ottenendo un punteggio di 80/80.

- **2)** Il conseguimento della suddetta abilitazione ha consentito alla ricorrente di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari (*ex* graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs. n° 297/1994), dove attualmente ricopre la posizione n° 4 con 280 punti **(doc. 1)**.

- **3)** In data 26.06.2015, la medesima ricorrente ha ottenuto la specializzazione per il sostegno presso l'Università degli Studi di Cagliari con la votazione di 30/30 **(doc. 2)**, abilitandosi, così, all'insegnamento delle attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado ai sensi del D.M. n° 59637 del 30.09.2011.

- **4)** È stata quindi inserita nell'“*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado*” alla posizione n° 61 con 280 punti per l'area tecnica – professionale – artistica AD03 **(doc. 3)**.

E' utile fin da ora osservare che la collocazione in tale elenco è avvenuto *"in coda"* e non *"a pettine"*, ossia in ordine cronologico di conseguimento del titolo e non sulla base del punteggio conseguito nel corso degli anni.

- **5)** A causa del metodo adottato dall'Amministrazione, nonostante l'altissimo punteggio conseguito, per l'anno scolastico 2015/2016 la ricorrente non è stata assunta né nella fase 0, né nella fase A.

Si è trovata dunque costretta a presentare domanda online per partecipare alla procedura nazionale di reclutamento suddivisa nelle fasi B e C, esprimendo la preferenza per il posto di sostegno, in quanto non vi erano più posti comuni disponibili per la classe di concorso A017 **(doc. 4)**.

- **6)** In data 2.9.2015, la prof.ssa Pispisa ha ricevuto dall'indirizzo email *noreply@istruzione.it* un messaggio automatico, con il quale è stata informata (senza alcuna motivazione) di non essere destinataria di nessuna proposta di assunzione neppure in fase B e che *'a breve avrebbero avuto inizio le operazioni per la fase C'* **(doc. 5)**.

- **7)** Data la posizione non utile nell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado"* dovuta all'inserimento a coda, è presumibile che la ricorrente verrà esclusa anche dall'ultima fase, con la conseguenza che non sarà immessa in ruolo.

- 8) L'azione amministrativa, nel caso di specie, appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica della ricorrente che, pertanto, agisce di fronte a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

-A-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 95-114, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N° 107. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

A.1. Come già anticipato nella parte espositiva in fatto, la ricorrente, dopo aver conseguito la specializzazione per l'insegnamento delle attività di sostegno, è stata inserita nell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado"* (cfr. doc. 3 - pag. 25).

Sennonché, del tutto immotivatamente, anziché essere collocata nel suddetto elenco in base al punteggio posseduto (c.d. inserimento *"a pettine"*), è stata inserita *"in coda"*, ossia secondo l'ordine temporale di conseguimento della specializzazione.

La prof.ssa Pispisa si è così trovata a ricoprire la posizione n° 61 nell'area tecnica – professionale – artistica AD03 (cfr. **sempre doc. 3 - pag. 25**), nonostante l'altissimo punteggio di cui è titolare (ben 280 punti).

A conferma di quanto sopra, è appena il caso di precisare che il primo posto dell'elenco è occupato dalla prof.ssa Atzeni Lucia con 172 punti (**cfr. doc. 3 - pag. 17**), mentre chi precede la ricorrente alla posizione n° 60 ha appena 31 punti.

A.2. Orbene, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di ricorrere al sistema "*a coda*", in luogo del criterio "*a pettine*", sia illegittima, iniqua e profondamente ingiusta.

L'utilizzo del metodo "*a pettine*", infatti, tiene conto del punteggio maturato dall'insegnante grazie ai titoli di studio e agli anni di servizio, consentendo ai docenti più meritevoli di collocarsi nei primi posti dell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado"*.

L'inserimento "*a coda*", invece, è fondato unicamente sulla data di conseguimento dell'abilitazione come insegnante di sostegno, e non considera affatto il merito e/o il *curriculum* professionale del docente.

Altrettanto evidente è il gravissimo danno che la prof.ssa Pispisa ha subito (e continua a subire) per effetto del collocamento "*in coda*" nell'elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola sec. II grado.

A causa dell'attuale posizione ricoperta nella graduatoria provinciale di sostegno, infatti, la ricorrente non è stata immessa in ruolo nella fase 0, né nella fase A, né nella fase B.

Appare davvero singolare, salvo che in un'ottica sviata di frontale contrasto con i principi fondamentali del nostro

ordinamento, che nella fase 0 sia stata immessa in ruolo per prima la prof.ssa Atzeni, titolare di soli 172 punti **(doc. 6)**, rispetto alla ricorrente che di punti ne può vantare ben 280.

Per quanto concerne la fase B, come prima accennato, il Ministero si è limitato ad inviare un messaggio automatico alla prof.ssa Pispisa concernente l'avvenuta esclusione dalla predetta fase senza minimamente esporre, come avrebbe dovuto essere in forza dei noti principi di trasparenza e di motivazione che dovrebbero contraddistinguere l'attività della P.A., le ragioni poste alla base di siffatta esclusione.

Inoltre, relativamente alla fase C -che prevede 162 posti per l'immissione in ruolo nell'insegnamento di sostegno nell'ambito della Regione Sardegna **(doc. 7)**-, l'Amministrazione non si è affatto preoccupata di specificare né la suddivisione dei suddetti posti tra le quattro province né, tantomeno, la relativa ripartizione tra la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Anche tale *modus operandi*, come ciascuno può notare, evidenzia come il piano straordinario di assunzione sia stato avviato in frontale contrasto con il già citato principio di trasparenza amministrativa.

Ed è opportuno sottolineare che, se anche la ricorrente dovesse essere destinataria di una proposta di assunzione nell'ambito della fase C, sarebbe difficile -sempre a causa dell'immeritata posizione che attualmente occupa nella medesima

graduatoria di sostegno per effetto dell'inserimento "*in coda*"- entrare in ruolo nella Provincia di Cagliari, dove la ricorrente e la sua famiglia risiedono.

Infine, poiché la fase C comporterà l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, ma con presa in servizio dal 1° settembre 2016, la prof.ssa Pispisa -al pari degli altri insegnanti impegnati in supplenze annuali- subirà un gravissimo pregiudizio ai fini della ricostruzione della carriera.

A.3. Ma c'è dell'altro.

Al di là della manifesta ingiustizia del metodo di inserimento impiegato e della sua contrarietà al criterio meritocratico, di cui si chiede al Tribunale adito la relativa disapplicazione, occorre evidenziare che non esiste nell'ordinamento vigente alcuna norma che prescriva all'Amministrazione la collocazione "*a coda*" nell' *elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola sec. II grado*.

Ed infatti, né la Legge n° 107/2015, né altre fonti regolamentari fanno riferimento a detto criterio o impongono all'Amministrazione il ricorso ad esso.

Neppure nelle *Frequently Asked Questions* (ossia alle domande più frequenti poste dai cittadini sulla "*Buona Scuola*") disponibili sul sito web del Ministero all'indirizzo http://www.Istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml viene mai menzionato l'inserimento "*a coda*".

Non v'è dubbio, dunque, il Ministero abbia agito in modo del tutto illegittimo ed arbitrario, applicando un criterio non previsto da nessuna norma.

A.5. Si deve poi sottolineare che il sistema “*a coda*” non solo non è previsto da nessuna disposizione di legge, ma è stato addirittura dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9 febbraio 2011 n° 41.

Con tale sentenza, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità -per violazione dell'art. 3 Cost.- dell'art. 1, comma 4^{ter}, del D.L. 25 settembre 2009, n° 134, nella parte in cui stabiliva che i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero chiesto il trasferimento in altra Provincia sarebbero stati inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione.

La Corte, infatti, ha affermato che la disposizione impugnata *“utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che [...] comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.”*

Il principio di diritto enucleato dalla Corte Costituzionale nella suddetta sentenza è stato poi confermato anche dal Consiglio di Stato, con il parere n° 2258/2011, pubblicato in data 3 giugno 2011.

Risulta infine, da notizie informalmente apprese, che il Tribunale di Taranto, con una recente ordinanza cautelare in data 4 settembre 2015, avrebbe statuito l'illegittimità degli elenchi aggiuntivi di sostegno pubblicati dall'U.S.P. e dal M.I.U.R. alla fine di luglio.

A tutela del criterio meritocratico, il Giudice del citato Tribunale ha disposto che l'inserimento dei docenti nelle graduatorie di sostegno debba avvenire "*a pettine*", e cioè secondo il punteggio posseduto, e non già "*in coda*" alla graduatoria.

Tanto vale a dimostrare l'assoluta illegittimità del *modus operandi* adottato nel caso di specie dall'Amministrazione scolastica.

-B-

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 100, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N° 107 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE.

Al di là del carattere illegittimo dell'azione amministrativa, nella fattispecie in esame viene in rilievo anche l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 100, della Legge n° 107/2015.

In particolare, l'art. 1, comma 100, stabilisce testualmente che "*I soggetti interessati dalle **fasi di cui al comma 98, lettere b) e c)**, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza fra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. **All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di***

tutte le iscrizioni dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso” (l’enfasi è nostra).

I soggetti di cui al comma 96, lett. a) sono gli “iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado”.

I soggetti di cui al comma 96, lett. b), invece, sono gli “iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017” (come l’odierna ricorrente).

In pratica, secondo quanto previsto dal comma 100 dell’art. 1, nella **fase b** e nella **fase c** del piano straordinario di assunzioni (le quali, ripetesi, hanno ad oggetto rispettivamente i posti dell’organico di diritto e dell’organico potenziato che residuano su tutto il territorio nazionale dalle precedenti fasi) il Ministero

procederà alle assunzioni **con priorità** per gli idonei del concorso pubblico bandito nel 2012, rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Come ciascuno può notare, allora, appare evidente l'incostituzionalità della suddetta disposizione per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

Essa, infatti, introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti rispetto a coloro che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

In questo modo, il Legislatore viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e lede il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza consacrato dall'art. 51 Cost., in quanto non utilizza un criterio meritocratico per procedere alle assunzioni, ma decide arbitrariamente di dare preferenza a taluni soggetti, a prescindere dal punteggio posseduto, dai titoli e dalle esperienze lavorative maturate.

Peraltro, v'è da dire che prof.ssa Pispisa non risulta tra i soggetti idonei al concorso del 2012 solo ed esclusivamente perché la Regione Autonoma della Sardegna non ha mai provveduto ad indire un concorso nella materia per cui la stessa aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (Discipline economico aziendali - classe di concorso A017).

Accade quindi che, per effetto dell'art. 1, comma 100, della Legge n° 107/2015, la ricorrente sia doppiamente svantaggiata rispetto ai suoi colleghi italiani.

Da un lato, infatti, il Ministero ha proceduto (per la fase b) e procederà (per la fase c) alle assunzioni con priorità per i docenti idonei al concorso del 2012.

Dall'altro, è solo a causa dell'Amministrazione regionale se la prof.ssa Pispisa non ha potuto partecipare al concorso pubblico del 2012 e collocarsi tra i soggetti oggi privilegiati dalla Legge.

-C-

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto concerne il pregiudizio grave ed irreparabile, esso deriva dal fatto che la prof.ssa Pispisa non è stata immessa in ruolo e continua, tuttora, a non essere titolare di cattedra a tempo indeterminato.

Il che equivale a dire che a causa dell'illegittimità dell'azione amministrativa e dell'incostituzionalità della normativa di riferimento, nonostante il possesso del punteggio in assoluto più alto tra i docenti inseriti nell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado"*, la ricorrente rimarrà precaria.

Ciò determina, come è noto, oltre che la tipica alea del contratto a tempo determinato, un trattamento economico deteriore (che, ad esempio, non prevede la retribuzione per il periodo successivo al 30 giugno) e un evidente pregiudizio ai fini

della ricostruzione della carriera sotto il profilo dell'anzianità di servizio.

Sussistono, dunque, i presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza che assicuri provvisoriamente alla ricorrente gli effetti della decisione di merito.

*** **

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Emanuela Pispisa, come in epigrafe individuata, rappresentata, domiciliata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, se del caso ordinando all'Amministrazione l'inserimento della ricorrente "*a pettine*" nell'elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado e la conseguente immissione in ruolo;
- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.

*** **

Nel giudizio di merito che eventualmente si instaurerà si concluderà affinché il Giudice adito voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa:

IN VIA INCIDENTALE:

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti;

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento "*a pettine*" nell'elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione all'immissione in ruolo della ricorrente con efficacia *ex tunc*;

IN VIA SUBORDINATA:

- dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 100, della Legge 13 luglio 2015, n° 107 e, per l'effetto, rinviarne l'esame alla Corte Costituzionale;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 *bis*, del D.p.r. n° 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che la presente controversia è esente da contributo unificato, secondo quanto si evince dalla dichiarazione sostitutiva **[doc. 8]**.

-INDICE DOCUMENTI-

1) copia graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado del 22.7.2015;

2) certificato del conseguimento della specializzazione per il sostegno conseguita in data 26.6.2015;

- 3) copia elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria II grado;
- 4) domanda online di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione;
- 5) messaggio automatico ricevuto da *noreply@istruzione.it*;
- 6) elenco docenti convocati per assunzione in fase 0;
- 7) tabella posti di sostegno da assegnare in fase C;
- 8) dichiarazione sostitutiva 2.10.2015 di certificazione della situazione reddituale o economica.

Cagliari, 2 ottobre 2015

(avv. Antonello Rossi)

(avv. Luisa Giua Marassi)

(avv. Maria Rita Appeddu)